

STRALCIO ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI O APPROVATI IL 6 LUGLIO 2016 IN AULA DEL SENATO NEL CORSO DELL'ESAME DEL DDL RECANTE DELEGHE AL GOVERNO E ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E COMPETITIVITÀ DEI SETTORI AGRICOLO E AGROALIMENTARE, NONCHÉ SANZIONI IN MATERIA DI PESCA ILLEGALE (AS. 1328-B GOVERNO, APPROVATO DAL SENATO E MODIFICATO DALLA CAMERA) (COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA).

G10.100

MARINELLO, VACCARI, MIRABELLI, SOLLO (*)

Approvato

Il Senato,

esaminato il disegno di legge recante «Deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»,

premessi che:

l'articolo 10 disciplina il contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare che deve essere versato al CONOE ai sensi dell'articolo 233, comma 10, lettera d), del decreto legislativo n. 152 del 2006, mentre il successivo articolo 11 individua le modalità per l'iscrizione delle imprese agricole, singole o associate, ai consorzi e ai sistemi per la raccolta dei rifiuti previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

tuttavia, nel corso dell'esame al Senato del collegato ambientale (AS 1676, ora legge 28 dicembre 2015, n. 221), gli articoli relativi al tema consorzi erano stati espunti dal testo, nelle more delle risultanze dell'istruttoria condotta in merito dall'Antitrust sul CONAI e sul COREPLA, ritenendo opportuno altresì che tale problematica non venisse affrontata in un provvedimento normativo «settoriale» quale, appunto, il c.d. «collegato ambientale»,

il tema dei consorzi coinvolge aspetti non solo ambientali ma anche economici (quale la necessità di preservare e promuovere un mercato concorrenziale nello specifico settore) pertanto è opportuno prevedere una sede «ad hoc» dove poter operare un proficuo bilanciamento tra le finalità ambientali e gli interessi economici che ne sono alla base,

impegna il governo a **procedere ad un riordino complessivo della disciplina dei Consorzi, mediante idoneo strumento normativo da proporre alle Camere entro il settembre 2016.**

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Puppato, Ruvolo e Luciano Rossi

G10.101

MARINELLO

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'AS 1328-B recante deleghe al governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni di pesca illegale,

premessi che:

l'articolo 10 del disegno di legge reca una determinazione del contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) a carico, dal 2017, dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno e ricadenti nelle finalità consortili. Il contributo è determinato in base alle diverse tipologie di olio e alla loro suscettibilità a diversi esausti;

la disposizione prevede, inoltre, che la «congruità» del contributo dovrà essere verificata con cadenza annuale dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dello sviluppo economico, sulla base

della documentazione tecnica trasmessa dal CONOE *ex* articolo 233, comma 11, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che «l'entità» del contributo stesso dovrà restare invariata fino all'adozione del decreto di modifica ai sensi del comma 10, lettera *d*), del citato articolo 233;

la norma, in particolare, dispone che il contributo, nonostante sia fissato attraverso una norma di rango primario (come sarebbe l'articolo 10 una volta approvato in legge), potrà essere rideterminato, con evidenti alterazioni del sistema di gerarchie delle fonti normative, attraverso l'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente, di valenza normativa inferiore;

considerato che:

il principio del «chi inquina paga» dovrebbe essere applicato il per settore agroalimentare avendo riguardo al momento esatto della produzione del rifiuto perché, in generale, dalla produzione di oli e grassi destinati all'alimentazione non deriva necessariamente un rifiuto;

con il provvedimento in esame si imporrebbe alle aziende che producono oli e grassi alimentari l'obbligo del versamento del contributo ambientale per sostenere un Consorzio, il CONOE, che si occupa della raccolta e della rigenerazione dei rifiuti «oli e grassi vegetali e animali esausti»;

il consorzio CONOE, nato negli anni '90 per fronteggiare l'emergenza ambientale dovuta allo smaltimento dell'olio di cottura nella rete fognaria pubblica, potrebbe operare semplicemente rispetto ai casi in cui il sistema di raccolta non riesca a fornire tale servizio;

tale disposizione comporta una riflessione più generale sulla riforma del sistema dei consorzi dei rifiuti, di cui fa parte anche il CONOE, da affrontare in modo organico ed omogeneo: proprio per questo motivo il Governo ha ritenuto, in occasione dell'esame parlamentare del Collegato ambientale (poi approvato come legge n. 221/2015), di stralciare da quel provvedimento tutti gli articoli relativi ai Consorzi dei rifiuti, incluse le norme modificative della disciplina del CONOE, rimandando tale tema ad un successivo intervento normativo. Non sembra, tuttavia, che la norma in commento dell'AS 1328-B, di semplice determinazione di un onere economico a carico di alcune imprese, possa rappresentare quella auspicata riforma del settore;

tenuto conto che:

la normativa vigente (articolo 233 del decreto legislativo 152/2006) prevede ulteriori risorse finanziarie destinate all'operatività del CONOE, costituite specificatamente dai proventi delle attività svolte dal consorzio, dalla gestione patrimoniale del fondo consortile e dalle quote consortili;

la normativa comunitaria degli ultimi anni, inoltre, ha contribuito a strutturare il mercato della produzione di energia e di biocarburanti da fonti rinnovabili, premiando in modo particolare l'utilizzo di rifiuti e residui di produzione. Ciò ha determinato un aumento delle quotazioni del prezzo del rifiuto «olio esausto», che in alcuni periodi dell'anno mostra quotazioni addirittura superiori a quelle degli oli vergini,

impegna il Governo a *valutare l'opportunità di subordinare l'applicazione del contributo dell'articolo 10 del disegno di legge in esame ad una riforma complessiva del Consorzio CONOE, intervento peraltro auspicato dal Governo stesso, o comunque di prevedere la sua applicazione a decorrere dall'anno 2018.*

G41.100 (testo 2)

VACCARI, MARINELLO, MIRABELLI, CALEO, SOLLO, PUPPATO (*)

Approvato

Il Senato,

in sede di esame dell'atto Senato n. 1328-B, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agro.

alimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale,

premesso che:

la direttiva europea 2008/98/CE sui rifiuti, all'articolo 3 include tra «i rifiuti organici», anche i rifiuti biodegradabili da parchi e giardini e, in materia, all'articolo 2 limita le esclusioni a «materie

fecali, se non contemplate dal paragrafo 2, lettera b), paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale bio massa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.»;

l'attuale formulazione dell'articolo 183 del decreto legislativo n.152 del 2006 include tra i «rifiuti organici», anche i rifiuti biodegradabili da parchi e giardini;

l'articolo 184, lettera e) del decreto legislativo n.152 del 2006 classifica quali «rifiuti urbani» i «rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali»;

l'articolo 41 del disegno di legge in esame mira ad estendere agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde urbano pubblico e privato (parchi, giardini, eccetera) l'esclusione dal campo di applicazione del decreto legislativo n.152 del 2006;

essi da anni sono parte integrante della filiera di recupero dei rifiuti organici e attualmente vengono conferiti agli impianti di compostaggio che, attraverso un processo di trattamento biologico controllato e autorizzato di recupero di materia, miscelandoli ad altri rifiuti organici, quali scarti mercatali, frazione organica del rifiuto solido urbano, fanghi da depurazione civile e fanghi agro-industriali, ne garantiscono il recupero e la valorizzazione ricavando composto. Il processo garantisce quell'indispensabile fase di igienizzazione per l'abbattimento dei patogeni garantendo poi la sostenibilità ambientale e igienico-sanitaria dell'intero ciclo di recupero;

non essendo classificati più come rifiuti, si pone il problema di chi potrebbe raccogliergli e dove andrebbero a finire le attuali 1.500.000 di tonnellate di sfalci e potature differenziate non più tracciate, è soprattutto la garanzia del loro corretto e sostenibile reinserimento nell'ambiente, anche in considerazione del fatto che la provenienza urbana di tali sfalci e potature comporta una possibile contaminazione con altri rifiuti e quindi rende necessari opportuni controlli effettuati e garantiti solo da una gestione che avvenga nell'ambito del ciclo dei rifiuti;

la formulazione dell'articolo 41 potrebbe mettere a rischio sostenibilità l'intero sistema delle raccolte differenziate dei rifiuti urbani, di cui i rifiuti organici rappresentano circa il 40 per cento, compromettendo il lavoro fatto e i risultati ottenuti negli ultimi decenni, nonché gli obiettivi di estensione a tutto il territorio nazionale delle raccolte differenziate e il conseguente raggiungimento delle percentuali di differenziazione previste dalla normativa;

inoltre sottrarre sfalci e potature al regime giuridico dei rifiuti significherebbe privare il mercato degli impianti di compostaggio, che non ha mai goduto di sovvenzioni pubbliche, di tali materie essenziali e inserirle in quello delle biomasse, peraltro interessato solo alla loro parte legnosa (circa il 20 per cento). Si tratta, tuttavia, di mercati che non sono equordinati sotto il profilo concorrenziale. Infatti, i «compostaggi», che non hanno mai goduto di sovvenzioni pubbliche, si troverebbero a competere con le «biomasse», che al contrario godono dell'erogazione dei cospicui incentivi a carico delle finanze pubbliche;

si ritiene inoltre che la formulazione attuale dell'articolo 41 determini un disallineamento non solo con la direttiva n. 2008/98 sui rifiuti, ma anche con il decreto legislativo n.152 del 2006 che comunque continua a classificare come rifiuti urbani i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali,

impegna il Governo a **monitorare e valutare gli effetti applicativi dell'articolo 41 del disegno di legge in esame, e conseguentemente valutare, alla luce di detto monitoraggio, la possibilità di circoscrivere la portata normativa dell'articolo 41 del disegno di legge in esame a paglia, sfalci e potature agricole e forestali.**

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Bignami, Panizza, Maurizio Romani e Stefano